

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di RITA CAPRIOTTI

RUNTS: nuovi modelli per i controlli sugli enti del Terzo settore

Il D.M. 198/2026 fissa 3 schemi operativi per i controlli ordinari, straordinari e per i casi di irreperibilità dell'ente, dando attuazione al D.M. 125/2025 sulla vigilanza.

Con il D.M. 10.08.2026, n. 198 il Ministero del Lavoro ha **reso disponibili i modelli di verbale che il RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato useranno per i controlli sugli enti del Terzo settore.** Il provvedimento dà attuazione operativa al D.M. 125/2025, che aveva già disciplinato le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, ma senza fornire ancora gli strumenti concreti per la loro applicazione. L'art. 5 D.M. 125/2025 stabiliva che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (16.09.2025), l'ufficio dirigenziale generale competente avrebbe dovuto approvare i modelli di verbale per i controlli ordinari e straordinari. Il termine è stato ampiamente superato: solo ora, con quasi un anno di ritardo, arriva il decreto attuativo che colma la lacuna. Da questo momento, le risultanze dei controlli dovranno essere riportate esclusivamente nei modelli approvati con il D.M. 198/2026.

I 3 allegati al D.M. 198/2026 disciplinano rispettivamente i controlli ordinari, straordinari e le situazioni di irreperibilità:

- il **primo** (allegato 1) **riguarda i controlli ordinari**, applicabili sia agli enti con entrate fino a 60.000 euro sia a quelli con entrate superiori, e sarà utilizzato per le verifiche periodiche triennali su tutti gli ETS, con esclusione di imprese sociali e società di mutuo soccorso. È un modello unico ma modulare: per i micro-enti potranno essere richiamate solo alcune sezioni, mentre per gli altri soggetti la compilazione dovrà essere integrale;
- il **secondo** modello (allegato 2) è **destinato ai controlli straordinari** disciplinati dall'art. 15 D.M. 125/2025, con struttura simile a quella del verbale ordinario ma limitata alle sole sezioni pertinenti all'oggetto del controllo. Vi rientrano anche i controlli sull'utilizzo del social bonus previsto dall'art. 12, c. 2 D.M. 89/2022.
- il **terzo** schema (allegato 3) si **applica ai casi in cui il controllo non abbia potuto avere luogo per irreperibilità dell'ente**: in tal caso il soggetto incaricato dovrà attivarsi presso il RUNTS affinché venga avviato il procedimento di cancellazione dell'ente dal Registro unico.

Il verbale ordinario, dopo l'identificazione del soggetto responsabile e dell'ente verificato, accerta se l'ente rientri tra i soggetti iscrivibili al RUNTS ed esamina la compagine associativa, i requisiti statutari, i rapporti tra attività di interesse generale e attività diverse, il rispetto dei principi sulla raccolta fondi, l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili. **Ampio spazio è dedicato ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, alla pubblicazione di compensi ed emolumenti e alla corretta tenuta dei libri sociali.** Seguono le verifiche su volontari e lavoratori, patrimonio minimo, organi sociali e depositi obbligatori al RUNTS, con una sezione dedicata alle fondazioni (art. 11, c. 2 D.M. 125/2025). Il verbale si chiude con gli esiti dei controlli *in loco*, le richieste di regolarizzazione, le irregolarità non sanabili e la proposta conclusiva del soggetto incaricato.

Secondo l'art. 17 D.M. 125/2025, **ricevuto il verbale con la proposta di provvedimento, l'Ufficio RUNTS competente può disporre un controllo straordinario o un approfondimento**, oppure diffidare l'ente a regolarizzare entro un termine tra 30 e 180 giorni, da cui va sottratto l'eventuale termine già concesso ai sensi dell'art. 13, c. 2, pena la cancellazione dal RUNTS. In caso di irreperibilità, mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili, l'Ufficio avvia direttamente la cancellazione. Per le fondazioni, l'Ufficio può, in alternativa, disporre la nomina o sostituzione degli amministratori, oppure sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 21 D.M. 125/2025, **il termine per il primo controllo decorre dal 1.01 dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUNTS**: per gli enti iscritti nel 2023, la prima verifica dovrebbe concludersi entro il 31.12.2026.